

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**10/2024**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI  
SUI CONFINI (INCERTI) DEI DIRITTI DI DIFESA  
DEL TERZO INTESTATARIO DEL BENE  
RISPETTO ALLA CONFISCA DI PREVENZIONE**

di Caterina Brignone

*Lo scritto ha per oggetto il tema – di indubbio rilievo pratico, ma inesplorato in dottrina e irrisolto in giurisprudenza – della perimetrazione dei diritti di difesa del terzo intestatario del bene oggetto di confisca di prevenzione.*

*La riflessione prende le mosse dai contrastanti orientamenti espressi, in argomento, dalla Suprema Corte e si cimenta nell’esposizione ragionata e nella complessa sistematizzazione degli stessi, individuando un indirizzo tradizionale e maggioritario, per il quale il terzo intestatario può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, un indirizzo minoritario, secondo cui questi è legittimato a far valere anche l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, e una gamma di posizioni intermedie.*

*Lo studio punta a cogliere e rendere evidenti i punti di forza e di debolezza nonché le ragioni di fondo delle diverse opzioni ermeneutiche e si sofferma su alcune ipotesi problematiche in grado di mettere in crisi l’aprioristica e radicale negazione di un interesse qualificato del terzo a difendersi adducendo argomenti diversi da quelli relativi alla contestazione della fittizietà dell’intestazione.*

*In conclusione, è auspicato l’intervento delle Sezioni Unite per portare chiarezza su una questione nevralgica in tema di effettività della tutela giurisdizionale del terzo nel procedimento di prevenzione.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’orientamento maggioritario – 3. L’orientamento minoritario – 4. Le posizioni intermedie – 5. Conclusioni.

**1. Premessa.**

Come già da altri condivisibilmente evidenziato, «il *genus* delle misure di prevenzione si presenta come un complesso mosaico, composto da istituti in grado di incidere su differenti diritti fondamentali dell’individuo e con diversi gradi di afflittività»<sup>1</sup>, in un panorama che si rivela frastagliato anche sul piano procedimentale<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> D. ALBANESE, *La cedevolezza del cosiddetto giudicato di prevenzione: alla ricerca di un fondamento giustificativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 2001, p. 1399.

<sup>2</sup> Per approfondimenti recenti sulle diverse misure di prevenzione previste dall’ordinamento italiano, si

Si impone, quindi, all'interprete, pur senza trascurare la visione d'insieme, di portare la lente di ingrandimento su ogni singola tessera di quel mosaico e finanche sulle più sfocate sfumature di ciascuna di esse. Solo così, infatti, sarà possibile mettere puntualmente a fuoco le posizioni incise, i diritti coinvolti e gli strumenti di tutela.

In quest'ottica, il presente scritto intende esaminare la questione controversa – che si pone ed è affrontata, in termini e con argomenti sostanzialmente sovrapponibili, anche con riferimento alla confisca allargata *ex art. 240-bis* cod. pen.<sup>3</sup> – relativa ai diritti di difesa del terzo intestatario del bene oggetto di confisca di prevenzione<sup>4</sup>, e segnatamente ai profili che possono formare oggetto di contestazione da parte di tale soggetto per scongiurare l'ablazione od ottenere la restituzione del cespite.

L'argomento è tutt'altro che residuale o di nicchia, considerata l'ormai consolidata affermazione degli strumenti di prevenzione patrimoniale per il contrasto a diverse forme di criminalità – organizzata e non solo –, allo scopo di indebolirle, ridurne la forza attrattiva ed evitare alterazioni delle logiche di mercato e delle regole di concorrenza<sup>5</sup>.

Il tema è, inoltre, "sensibile", posto che la confisca di prevenzione – al pari della confisca allargata – consente l'ablazione dell'intero patrimonio di origine illecita, senza necessità di un nesso di derivazione dal reato fondante la pericolosità del proposto. Assumono, quindi, rilievo le valutazioni politiche, sociali ed economiche che orientano l'individuazione del punto di equilibrio tra interesse dello Stato all'ablazione dei beni o patrimoni "illeciti" e interessi dei "terzi estranei", con l'intento di rafforzare la coesione

rinvia, tra gli altri e senza pretesa di completezza, a: AA.VV., *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. FIORENTIN, Giappichelli, 2018; G. AMARELLI-S. STICCHI DAMIANI, *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Giappichelli, 2019; F. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, Giappichelli, 2021; A. CAGNAZZO, *Misure di protezione contro gli abusi familiari*, Giuffrè, 2023; F. FURFARO, *Diritto processuale delle misure di prevenzione*, Giappichelli, 2022; G. GRASSO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale*, in *Sist. Pen.*, 14 febbraio 2020; E. MARIANI, *Prevenire è meglio che punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamenti di interessi*, Giuffrè, 2021; E. ZUFFADA, *Homo oeconomicus pericolosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto della criminalità economica. Uno studio della prassi milanese*, Giuffrè, 2024.

<sup>3</sup> In tema di confisca allargata, da ultimo, cfr.: D. ATTANASIO, *La metamorfosi della "confisca in casi particolari": dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sist. Pen.*, 9 aprile 2021; S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul regime intertemporale del divieto di giustificare la sproporzione patrimoniale con l'evasione fiscale per evitare il sequestro e la confisca allargata*, in *Sist. Pen.*, 23 aprile 2024; ID., *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca "allargata": una decisione coerente... in un sistema incoerente*, in *Sist. Pen.*, 7 ottobre 2021; A.M. MAUGERI, *Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell'applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre l'evasione fiscale nell'accertamento della sproporzione*, in *Sist. Pen.*, 22 aprile 2020.

<sup>4</sup> Sulla confisca di prevenzione in generale, tra i contributi più significativi e recenti, si vedano: AA.VV., *Lo statuto ancora incerto della confisca. Fisionomia, modelli, disciplina*; Cedam, 2022; D. ALBANESE, *Cosa giudicata e confisca di prevenzione*, Giuffrè, 2024; A. COSTANTINI, *La confisca nel diritto della prevenzione. Ibridazione di modelli e limiti di legittimità*, Giappichelli, 2022; M. DI LELLO FINUOLI, *La confisca ante delictum e il principio di proporzione*, Giappichelli, 2021; S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture*, Giuffrè, 2022.

<sup>5</sup> Cfr.: F. MENDITTO, *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità "da profitto" (mafie, corruzione, evasione fiscale)*, in *Dir. pen. contemp.*, 2 febbraio 2015; A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001.

sociale nella risposta ai fenomeni criminali e far prevalere la realtà sulla forma, contrastando azioni e meccanismi elusivi.

Ai soggetti terzi rispetto al proposto, ritenuti fittizi intestatari del cespite esposto all'apprensione<sup>6</sup>, vanno, dunque, riconosciute forme di tutela adeguate e rispettose dei diritti garantiti a livello costituzionale e convenzionale, potendo essi venire colpiti dal sequestro e dalla confisca di prevenzione, a norma degli artt. 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), che, al ricorrere delle ulteriori condizioni stabilite dalla legge, prevedono l'ablazione, rispettivamente provvisoria e definitiva, dei beni di cui il proposto risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Proprio per tale ragione costoro sono parte dell'intero procedimento di prevenzione, dalla fase delle indagini diretta ad accertare la fittizia intestazione, all'eventuale sottrazione del bene. Significativamente, a norma dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, «i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio» (comma 2) e, all'udienza, «possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca» (comma 3)<sup>7</sup>.

Allo stato, la giurisprudenza di legittimità ha messo a fuoco, senza incertezze, la nozione – trasversale alle diverse forme di confisca – di disponibilità indiretta del bene in capo al proposto, che è uno dei presupposti per l'apprensione di beni formalmente intestati a terzi<sup>8</sup>, ed ha elaborato regole chiare per quel che concerne la ripartizione dell'onere probatorio<sup>9</sup>. Non regna altrettanta univocità di vedute, invece, sull'estensione

<sup>6</sup> Per una classificazione delle ulteriori categorie di «terzi», cioè di soggetti diversi dal proposto, che possono essere coinvolti, in vario modo, dal sequestro e/o dalla confisca, non solo di prevenzione, si rinvia a F. MENDITTO, *Confisca e terzo proprietario*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2019*, Roma, 2019, p. 577.

<sup>7</sup> Per una disamina sintetica, ma efficace delle norme citate, cfr. F. BALATO, *Artt. 20-24 d.lgs. n. 159/2011*, in *AA.VV., Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, a cura di G. SPANGHER-A. MARANDOLA, Cedam, 2024.

<sup>8</sup> Tra le tante, cfr.: Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, *Roveta Emiliana*, Rv. 282366-01, secondo cui, la disponibilità del bene, assunta a presupposto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, «non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, onde la misura non può attingere beni già entrati nella disponibilità di un terzo in buona fede, senza che rilevi, nel caso di beni mobili registrati, la mancata trascrizione della loro cessione nel P.R.A. prima della esecuzione del sequestro»; Cass., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, *De Nisi*, Rv. 274852-01; Cass., Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, *Palumbo*, Rv. 229726-01, per la quale la disponibilità è «caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo». Per una trattazione ampia ed esaustiva del tema, si rinvia a: C. BRIGNONE, *Oggetto delle misure patrimoniali*, in *AA.VV., Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., p. 652 e ss.; F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Milano, 2015, p. 146 e ss.

<sup>9</sup> Cfr., significativamente, Sez. 2, n. 6977 del 9/02/2011, *Battaglia*, Rv. 249364-01, ove si afferma che, «in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto». Per la dottrina, si rinvia a: C. BRIGNONE, *op.*

del diritto di difesa del terzo con riferimento alle questioni che possono formare oggetto di contestazione. Vi è contrasto giurisprudenziale, infatti, sulla legittimazione di tale soggetto a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, mentre è incontrovertito che possa essere avversata la fittizietà dell'intestazione.

## 2. L'orientamento maggioritario.

Nel dar conto delle diverse posizioni espresse dalla Suprema Corte, conviene prendere le mosse da quello che è, da tempo, l'orientamento nettamente prevalente, in base al quale, «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere»<sup>10</sup>

L'esegesi propugnata muove dalla considerazione che il terzo intestatario può ottenere il più favorevole dei risultati, ossia la revoca della confisca, solo con la dimostrazione che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia, restando indifferenti nei suoi confronti le sorti della misura di prevenzione – personale e reale – disposta a carico del proposto. Per converso, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, il terzo, ove pure il suo ricorso avente ad oggetto i presupposti della misura venisse ritenuto ammissibile ed accolto, non potrebbe conseguire alcun risultato concretamente utile per sé, posto che alla revoca della confisca farebbe seguito la restituzione del cespite al soggetto ritenuto effettivo titolare. Il mero interesse di fatto all'esito della procedura, ravvisabile in capo al terzo che invochi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, non può costituire il fondamento della legittimazione processuale, che postula l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato<sup>11</sup>.

Tale interpretazione fa leva sul principio generale in tema di impugnazioni dettato dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – a norma del quale l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi «non ha interesse» –, coordinato con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Né si ritiene depongano in senso contrario le previsioni del codice antimafia che consentono l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto (art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre

---

*cit.*, p. 660 e ss.; F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, *cit.*, p. 149 e ss.

<sup>10</sup> Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv. 285650-01.

<sup>11</sup> Cfr.: Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418-01; Sez. 6, n. 5094 del 9/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058-01; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, *cit.*; Sez. 1, n. 35669 dell'11/5/2023, Jelmoni, Rv. 285202-01; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454-03.

2011, n. 159), trattandosi di disposizioni speciali, «insuscettibili di interpretazione estensiva». Inoltre, in caso di morte del proposto, viene meno proprio la divaricazione tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni oggetto della misura ablativa e «il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa» (art. 18, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) oppure la richiesta può essere proposta «nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare» (art. 18, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159); di conseguenza, i terzi intestatari hanno un interesse concreto ad impugnare anche i profili concernenti i presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione patrimoniale, potendo conseguire, in caso di accoglimento del gravame, la restituzione dei beni<sup>12</sup>.

È, dunque, affermazione risalente e ricorrente quella in base alla quale «il terzo che impugni il provvedimento di confisca, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. È chiaro, quindi, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato; la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse far valere»<sup>13</sup>.

Del resto, specularmente e coerentemente, si ritiene «inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento»<sup>14</sup>.

Scrutinando ancora più a fondo le svariate pronunce che si collocano nell'ambito dell'orientamento in discorso, si registrano divergenze con riferimento alla ammissibilità – pur a fronte della accertata disponibilità dei beni in capo al proposto e dell'assunzione da parte di questi, nel medesimo procedimento, della difesa della propria posizione rispetto a quegli stessi cespiti – di deduzioni *ad adiuvandum* da parte del terzo, aventi ad oggetto la prospettazione di questioni riguardanti la sfera personale del proposto. Ed invero, una pronuncia apre in tale direzione<sup>15</sup>; altre si esprimono in senso nettamente

---

<sup>12</sup> Così: Sez. 1, n. 35669 dell'11/5/2023, Jelmoni, *cit.*; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249-01.

<sup>13</sup> Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, n.m.

<sup>14</sup> Così, da ultimo, Sez. 5, n. 39695 del 7/09/2023, Bresciani, n.m., che riprende un principio consolidato e massimato con riferimento a Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01, e Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822.

<sup>15</sup> Sez. 1, n. 35669 dell'11/5/2023, Jelmoni, *cit.*

contrario<sup>16</sup>; altre ancora ravvisano, nella vicendevole difesa del proposto e dei terzi, una “confusione di ruoli”, che evidentemente non giova ai terzi stessi<sup>17</sup>.

Al di là di tale sfumatura, l’orientamento maggioritario continua ad essere riaffermato, ora con motivazione diffusa ora con mero adesivo richiamo ai precedenti<sup>18</sup>.

### 3. L’orientamento minoritario.

Opposto indirizzo – rimasto minoritario ed al quale sono riconducibili appena tre decisioni della Suprema Corte – è quello secondo cui, «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto»<sup>19</sup>.

Se, dunque, il terzo, che si afferma proprietario non interposto, dimostra di essere il solo vero ed effettivo proprietario, tanto basta ad escludere la legittimità della confisca, ma ciò non toglie che egli possieda, al contempo, la legittimazione e l’interesse a cercare di demolire gli altri presupposti della misura ablatoria, ossia pericolosità sociale del

<sup>16</sup> Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, *cit.* e Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, *cit.*

<sup>17</sup> Sez. 2, n. 24319 del 26/04/2022, Pontoriero, n.m., e Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225-04.

<sup>18</sup> Oltre alle pronunce già citate, con riferimento agli ultimi cinque anni, si vedano: Sez. 2, n. 16068 del 19/03/2024, Magno, n.m.; Sez. 6, n. 836 del 14/11/2023, dep. 2024, Gatti, n.m.; Sez. 2, n. 46121 del 3/10/2023, Moncer, n.m.; Sez. 2, n. 46112 del 22/09/2023, Giovinazzo, n.m.; Sez. 2, n. 46105 del 21/09/2023, Marsala, n.m.; Sez. 1, n. 47117 del 12/09/2023, Esposito, n.m.; Sez. 1, n. 31929 del 12/07/2023, Morelli; Sez. 2, n. 36389 del 28/06/2023, Masella, n.m.; Sez. 1, n. 41831 del 9/06/2023, Caramuscio, n.m.; Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, n.m. sul punto; Sez. 6, n. 19999 del 5/04/2023, Trovato, n.m.; Sez. 5, n. 21661 del 24/02/2023, Ruggieri, n.m.; Sez. 6, n. 17925 del 9/02/2023, Lastella, n.m.; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 18761 del 17/01/2023, Ferri, n.m.; Sez. 1, n. 34175 dell’11/01/2023, Monteleone, n.m.; Sez. 1, n. 15621 del 10/01/2023, Grande, n.m.; Sez. 2, n. 14887 del 10/01/2023, Conti, n.m.; Sez. 2, n. 7324 del 15/12/2022, dep. 2023, Francois, n.m.; Sez. 2, n. 3132 del 9/12/2022, dep. 2023, Forno, n.m.; Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, De Giglio, n.m.; Sez. 5, n. 45053 del 4/11/2022, Luciani, n.m.; Sez. 5, n. 35299 del 14/07/2022, Di Lorenzo, n.m.; Sez. 5, n. 34808 del 13/07/2022, Galatioto, n.m.; Sez. 5, n. 22621 del 3/05/2022, Palmisano, n.m.; Sez. 2, n. 24319 del 26/04/2022, Pontoriero, n.m.; Sez. 5, n. 23390 dell’1/04/2022, Manno, n.m.; Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 26816 del 25/02/2022, Cinquemani, n.m.; Sez. 1, n. 10285 del 17/12/2021, dep. 2022, Matrone, n.m.; Sez. 5, n. 1868 del 17/11/2021, dep. 2022, Petrizzo, n.m.; Sez. 5, n. 1853 dell’8/10/2021, dep. 2022, Serra, n.m.; Sez. 6, n. 34839 del 6/07/2021, Ciavarello, n.m.; Sez. 6, n. 31960 del 6/07/2021, Giorlando, n.m.; Sez. 6, n. 36173 del 25/06/2021, Ioele, n.m.; Sez. 6, n. 32904 del 22/06/2021, Grizzaffi, n.m.; Sez. 6, n. 35947 del 10/06/2021, Maranzano, n.m.; Sez. 6, n. 28033 dell’11/05/2021, Verdiglione, n.m.; Sez. 6, n. 14857 del 17/02/2021, Varsi, n.m.; Sez. 1, n. 13953 del 5/02/2021, Christopher, n.m.; Sez. 1, n. 17340 del 28/01/2021, Somma, n.m.; Sez. 1, n. 15556 del 28/01/2021, Somma, n.m.; Sez. 1, n. 12035 del 28/01/2021, Demasi, n.m.; Sez. 1, n. 20140 del 20/01/2021, Pallone, n.m.; Sez. 1, n. 13951 dell’8/01/2021, Carrara, n.m.; Sez. 6, n. 21056 del 25/06/2020, Granato, n.m.; Sez. 6, n. 17849 del 27/05/2020, Serri, n.m.; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 1254 del 20/12/2018, dep. 2019, Spinelli, n.m.

<sup>19</sup> Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608-01. Si collocano nell’ambito di tale indirizzo Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, *cit.*, e Sez. 5, n. 10407 del 12/12/2018, dep. 2019, Rispoli, n.m. sul punto.



proposto e provenienza illecita dei beni. La legittimazione ad impugnare va, infatti, commisurata, secondo i principi generali, in relazione alla forma ed al contenuto del provvedimento aggredito e non può essere selettivamente disaggregata sulla base dei motivi di censura.

Si osserva che la diversa opinione, espressa dall'orientamento maggioritario, esamina *ex post, secundum eventum litis*, i motivi di impugnazione, che, invece, devono essere valutati "ex ante" nella loro attitudine distruttiva della pretesa fatta valere e, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, possono anche essere articolati su piani concorrenti e/o graduati.

Quale ulteriore argomento a sostegno della maggiore ampiezza delle questioni deducibili dal terzo, si sostiene pure che l'interposizione fittizia non configura una situazione di per sé illecita se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, in quanto si tratta di uno schema negoziale sostanzialmente riconducibile all'istituto civilistico della simulazione del contratto<sup>20</sup>.

#### 4. Le posizioni intermedie.

Si deve altresì dare atto di un ulteriore orientamento – talora prospettato quale «più recente e condivisibile lettura della richiamata linea interpretativa maggioritaria»<sup>21</sup>, ma, a ben vedere, intermedio tra i due già passati in rassegna –, in forza del quale il terzo intestatario del bene è abilitato a interloquire sulla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa.

È Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703, n.m. sul punto, a gettare le basi di tale impostazione, sviluppata più compiutamente da Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362-01, che, sebbene riferita all'analogo tema della confisca *ex art. 240-bis* cod. pen., prende espressamente in considerazione anche la confisca di prevenzione.

La pronuncia da ultimo citata, partendo dal presupposto che la contestazione della fittizietà renda ancora "aperto" il punto della titolarità del bene, ne fa derivare la legittimazione del terzo ad interloquire su alcuni presupposti oggettivi di confiscabilità del bene, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del cespite e commissione del reato che legittima l'ablazione, ferma restando la estraneità della difesa del terzo (tranne

---

<sup>20</sup> *Contra* espressamente Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, n.m., e Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, *cit.*, che fanno leva proprio sull'art. 1414 cod. civ. per rimarcare che, in caso di simulazione relativa, se le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, tra le stesse ha effetto il contratto dissimulato, sicché, nei rapporti interni tra terzo simulato proprietario e reale titolare del bene, prevale non già il dato formale insito nella fittizia intestazione, bensì il dato reale. Traslando tali concetti nell'ambito del procedimento di prevenzione, si conclude che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene - anche nell'ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario - è il titolare reale dello stesso, non potendo il terzo agire in giudizio per far valere un diritto altrui).

<sup>21</sup> Questa la dicitura impiegata da Sez. 5, n. 513 del 14/10/2022, dep. 2023, Brandimarte, n.m.

i casi di surroga legale del contraddittorio, in luogo del portatore di pericolosità defunto, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per il reato spia della confisca estesa o alla sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità in prevenzione.

È sottesa a tale impostazione la considerazione – argomentata anche con ricchezza di richiami alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo – che il “frazionamento delle facoltà difensive” del terzo risulti lesivo del diritto di difesa e del principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto (ma non solo) nel caso in cui tale soggetto debba attivare lo strumento dell'incidente di esecuzione per invocare tutela a seguito dell'avvenuta definizione del giudizio a carico dell'imputato in ambito penale, nelle procedure di confisca estesa *ante* 2017.

Nello stesso solco, altra decisione ancora più recente, per la quale è consentito al terzo di interloquire sulla confiscabilità del bene solo con riferimento alla «perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, *quando il bene confiscato fuoriesca da essa*, nelle misure di prevenzione, o esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca c.d. allargata, ai sensi dell'art. 240-*bis*, cod. pen.»<sup>22</sup>. Si ritiene, pertanto, che il terzo intestatario possa «essere ammesso a documentare la datazione *del suo acquisto* per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio»<sup>23</sup>.

Può trovare collocazione nell'ambito dell'orientamento mediano in disamina anche Sez. 2, n. 25529 del 3/06/2022, Gatto, n.m., relativa ad un caso di confisca allargata ex art. 240-*bis* cod. pen., mapregna di argomenti riferibili e riferiti anche alla confisca di prevenzione.

La citata sentenza, sempre richiamando l'esigenza di garantire la pienezza del diritto di difesa del terzo, ravvisa – al pari delle altre menzionate nel presente paragrafo – l'interesse e, dunque, la legittimazione del terzo a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche altri «presupposti legali» della confisca, ponendo, però, l'attenzione non sulla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, bensì sulla ritenuta sproporzione valoriale tra capacità finanziarie e investimenti, ferma restando la titolarità del diritto di difesa sul fatto di reato o sulla condizione di pericolosità esclusivamente in capo all'accusato e non a soggetti diversi<sup>24</sup>.

Per concludere, si segnala, per la sua singolarità, Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, n.m., che sembra proporre una sorta di ibridazione tra gli opposti

---

<sup>22</sup> Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, n.m.

<sup>23</sup> Conf.: Sez. 1, n. 12478 del 21/11/2023, dep. 2024, n.m., sia pure in forma di “obiter”; Sez. 1, n. 7709 del 16/11/2023 (dep. 2024), Celentano, n.m.; Sez. 5, n. 513 del 14/10/2022, cit. *Contra*, in termini espliciti, Sez. 6, n. 5094 del 9/01/2024, Grizzaffi, cit., secondo cui il profilo della parametrizzazione temporale non può essere differenziato da quello della pericolosità sociale, del quale rappresenta un momento essenziale e imprescindibile.

<sup>24</sup> Sostanzialmente sulla stessa linea: Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01, e Sez. 6, n. 16087 del 13/03/2024, Pezzi, n.m., sentenze gemelle relative a fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex artt. 240-*bis* cod. pen. e 85-*bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

orientamenti, affermando che il terzo che rivendichi la titolarità dei beni vincolati è legittimato, oltre che a contestare la fittizietà dell'intestazione, anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, ma al solo fine di sostenere la propria effettiva titolarità.

## 5. Conclusioni.

La disamina della più recente giurisprudenza della Suprema Corte – svolta, nei paragrafi precedenti, attraverso un'indagine estesa anche alle sentenze non massimate – fa emergere, sul tema trattato, un ventaglio di posizioni e suggerisce alcune considerazioni.

A parere di chi scrive, i due opposti indirizzi qualificati come “maggioritario” e “minoritario” – ossia rispettivamente quello per il quale il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo e quello per il quale, invece, tale soggetto è legittimato a far valere anche l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto – risultano quelli dotati di maggiore coerenza interna.

Per converso, le esegesi intermedie non sembrano del tutto persuasive né esaustive nello spiegare perché il formale intestatario del bene possa interloquire anche su aspetti diversi dalla fittizietà dell'intestazione, ma non su tutti i presupposti per l'applicazione della misura. Peraltro, gli ulteriori profili “contestabili” vengono diversamente individuati, anche con ricorso ad una terminologia non univoca. E così, talvolta, si fa riferimento alla ragionevolezza temporale tra acquisto del cespite e commissione del reato che legittima l'ablazione<sup>25</sup> o alla «perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa»<sup>26</sup>; talaltra, alla ritenuta sproporzione valoriale tra capacità finanziarie e investimenti<sup>27</sup>; talaltra ancora, all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura al proposto, ma al solo fine di sostenere l'effettiva titolarità del bene in capo al terzo<sup>28</sup>. A fronte di premesse non chiare, dunque, si perviene ad approdi discordanti o quantomeno non del tutto convergenti. E tanto vale a giustificare la difficoltà di trovare un unico *fil rouge* in grado di avvicinare le sentenze *de quibus*, qui collocate nello stesso filone solo sulla base di un criterio residuale, per ragioni di esposizione sistematica.

A ben vedere, è possibile che, alla base dei vari indirizzi, vi sia il diverso angolo prospettico dal quale è riguardata la posizione dei terzi intestatari.

Nel *background* dell'orientamento maggioritario – e più tradizionale –, sembra esservi la considerazione che tali soggetti siano titolari di pretese di natura puramente civilistica da far valere nel procedimento di prevenzione, senza necessità di estensione nei loro confronti di tutte le facoltà e i diritti previsti per il proposto. In breve, se il terzo

<sup>25</sup> Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, *cit.*

<sup>26</sup> Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, n.m.

<sup>27</sup> Sez. 2, n. 25529 del 3/06/2022, Gatto, *cit.*

<sup>28</sup> Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, *cit.*

assume di essere titolare reale e non fittizio del bene, allora è proprio questo e solo questo che è chiamato a provare.

Le esegesi volte ad ampliare, anche attraverso il richiamo alle garanzie attribuite dalla Convenzione EDU, il catalogo delle questioni controvertibili da parte del terzo mostrano, invece, di valorizzare le peculiarità del procedimento di prevenzione e dei rapporti sottostanti. La considerazione di fondo sembra essere quella in base alla quale, se il terzo non subisce semplicemente gli effetti dell'accertamento di una situazione di titolarità simulata, ma della confisca di prevenzione, allora deve poter contestare ogni singolo presupposto della misura ablatoria – come sostenuto dall'orientamento minoritario – o almeno taluni di essi, come affermato dalle sentenze che cercano di mediare tra le opposte posizioni. Si ritiene, dunque, che, per assicurare la pienezza del diritto di difesa e l'effettività delle garanzie giurisdizionali, le facoltà difensive del terzo non possano essere frazionate o, quantomeno, non possano essere troppo rigorosamente frazionate.

E così, ragionando anche in prospettiva convenzionale, è stato sottolineato che «la predisposizione di garanzie procedurali “effettive” nel sistema interno, a tutela della posizione del soggetto terzo, coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu come necessaria, a pena di accertamento della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Edu agli articoli 1 Prot. Add. (tutela della proprietà) e 13 Conv. (effettività della tutela giurisdizionale)»<sup>29</sup>.

Su questa scia, si può osservare che è forse aprioristico sostenere che difetti sempre un interesse qualificato del terzo a difendersi adducendo argomenti diversi da quelli relativi alla contestazione della fittizietà dell'intestazione.

Al riguardo, merita riflessione il fatto che, soprattutto con riferimento ad acquisiti risalenti, può risultare arduo dimostrare il conseguimento della titolarità reale. Il terzo, allora, ha una ragione forte per cercare di mettere in crisi gli elementi che portino a ritenere il bene nella disponibilità del proposto, atteso che il cespite gli andrà restituito, in quanto titolare formale, ove non “regga” la prova – offerta dall'accusa – della disponibilità sostanziale in capo al soggetto pericoloso. Tra i presupposti della confisca di prevenzione non vi è, infatti, la mera fittizia intestazione, bensì una situazione di fittizia intestazione che faccia da schermo alla disponibilità del cespite da parte del soggetto pericoloso<sup>30</sup>.

Analogamente, sussiste un interesse del terzo ad addurre argomenti diversi da quelli relativi all'effettiva titolarità del diritto, nel caso in cui egli sia, in realtà, prestanome di soggetto diverso dal proposto. Anche in tal caso e per la stessa ragione appena enunciata *supra*, non potrà procedersi all'apprensione del bene, che è consentita

---

<sup>29</sup> Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, *cit.* Per la giurisprudenza di Strasburgo, si vedano emblematicamente: Corte EDU, *Bokova c. Russia*, 16 aprile 2019; *Uzan e altri c. Turchia*, 16 aprile 2019; Corte EDU, *Bongiorno e altri c. Italia*, 5 gennaio 2010; Corte EDU, *Avrora Maloetazhonoe Stroitelstvo c. Russia*, 7 aprile 2000.

<sup>30</sup> Sul tema, tra le altre, si veda Sez. 2, n. 6977 del 9/02/2011, Battaglia, *cit.*

solo a condizione che questo sia nella disponibilità, quantomeno indiretta, del soggetto pericoloso a carico del quale si procede in sede di prevenzione.

*Last but not least*, deve ritenersi certamente concreto l'interesse del terzo a contrastare tutti i presupposti applicativi della misura, quando il proposto versi in una condizione di incapacità di partecipare coscientemente al giudizio e, dunque, di difendersi in prima persona. Si rammenti, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 70 e ss. del codice di rito – che prevedono la sospensione del processo in caso di incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente – e che la giurisprudenza esclude, per la loro specialità, l'applicazione estensiva dei commi 2 e 3 dell'art. 18 d.lgs. n. 159 del 2011<sup>31</sup>, relativi all'ipotesi di morte del proposto<sup>32</sup>. Ne deriva che, la limitazione delle facoltà difensive del terzo anche laddove si profili, di fatto, una situazione di incapacità del proposto a partecipare coscientemente al procedimento a suo carico e, dunque, a tutelare le proprie ragioni in prima persona rischia di tradursi in lesione e mortificazione ingiustificata del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

A fronte di risvolti teorici ed applicativi di indubbio interesse e forte rilevanza e di un contrasto interpretativo che sussiste non solo tra le Sezioni, ma anche all'interno di ciascuna di esse e che, negli ultimi anni, non si è sopito, bensì arricchito e frastagliato, sembra auspicabile l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per superare una obiettiva situazione di incertezza, che non agevola l'esercizio del diritto di difesa, non è in grado di orientare la bussola del giudice di merito ed è di ostacolo a quella prevedibilità della decisione giudiziaria<sup>33</sup>, che, a sua volta, è espressione di certezza del diritto e garanzia di parità di trattamento tra casi simili<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr.: Sez. 1, n. 35669 dell'11/5/2023, Jelmoni, *cit.*; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, *cit.*

<sup>32</sup> Sull'art. 18 del codice antimafia, cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, C. FORTE, *Art. 16-19 d.lgs. n. 159/2011*, in *Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, *cit.*

<sup>33</sup> Di grande interesse, sul tema, sia pure con riferimento al diritto sostanziale, F. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 19 dicembre 2016.

<sup>34</sup> Si condividono le considerazioni spese da Sez. U civ., n. 23675 del 6/11/2014, Rv. 632844-01, secondo cui «l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo».

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**